



# COMUNE DI TAGLIACOZZO

## PROVINCIA DELL'AQUILA

### ***Regolamento sulla concessione di posizioni distinte nei campi per inumazioni e tumulazioni a terra nel cimitero del capoluogo***

(deliberazione consiliare n. 57 del 30.11.2004)

Articolo 1. Concessione di posizioni distinte.

Articolo 2. Durata delle concessioni.

Articolo 3. Tassa di concessione.

Articolo 4. Modalità per la concessione.

Articolo 5. Autorizzazione per la realizzazione di ricordi funebri.

Articolo 6. Disposizioni transitorie.

Articolo 7. Disposizioni comuni agli altri cimiteri.

Articolo 1. Concessione di posizioni distinte.

1. Il Comune, mediante apposito Piano delle sepolture a terra, riserva una o più campi del cimitero del capoluogo destinati alla sepoltura per inumazioni di cui agli articoli 68 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990, per la concessione ai privati di posizioni distinte.

2. Il Piano delle sepolture a terra deve comunque assicurare che la superficie destinata ai campi per l'inumazione comune, destinati ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni, non sia inferiore alla metà della superficie complessiva destinata alle inumazioni. Per la determinazione di dette superfici, occorre tener conto anche delle inumazioni effettuate a seguito delle esumazioni di cui all'articolo 86 del D.P.R. n. 285/1990, delle reinumazioni di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie e delle inumazioni conseguenti ad eventi straordinari.

3. Con il medesimo Piano il Comune può riservare un ulteriore campo del predetto cimitero per la realizzazione di loculi interrati per le tumulazioni di cui agli articoli 76 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero della Sanità del 24.6.1993, n. 24.

Articolo 2. Durata delle concessioni.

1. La durata delle concessioni di cui al precedente articolo 1 è fissata in trenta anni. Trascorso tale termine, la posizione distinta torna nella disponibilità del Comune, salvo il diritto del concessionario, dei suoi eredi o aventi causa, di rinnovare la concessione dietro pagamento della tassa di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

### Articolo 3. Tassa di concessione.

1. La tassa di concessione delle posizioni distinte di cui al precedente articolo 1 è fissata con deliberazione della Giunta Comunale.

### Articolo 4. Modalità per la concessione.

1. A ciascun concessionario possono essere concesse al massimo quattro posizioni distinte contigue.  
2. In caso di pluralità di richieste di concessione, trovano applicazione i criteri di precedenza stabiliti con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell'8.2.1999.

### Articolo 5. Autorizzazione per la realizzazione di ricordi funebri.

1. I progetti relativi al collocamento di croci, monumenti e lapidi sono soggetti all'autorizzazione del competente ufficio comunale.  
2. Tali ricordi non debbono contrastare con le caratteristiche architettoniche ed estetiche, nonché con la dignità del luogo.  
3. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità saranno rimosse a spese di chi le ha eseguite o fatte eseguire.  
4. L'altezza massima fuori terra della copertura dei loculi non deve superare i ml. 0,40.  
5. Nel caso di concessione congiunta di cui al precedente articolo 4, è consentita al concessionario la realizzazione di un unico manufatto, rispettando comunque il limite di altezza di cui al precedente comma 4.

### Articolo 6. Disposizioni transitorie.

1. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino delle salme inumate nei campi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 del precedente articolo 1, si procede a norma dei commi seguenti.  
2. Qualora la salma sia stata inumata in data anteriore al 31.12.1993, per cui al 31.12.2003 risulta scaduto il termine ordinario decennale di rotazione delle salme, non si procede all'esumazione della salma stessa prima del 31.12.2004, al fine di consentire ai familiari di richiedere al Comune la concessione della corrispondente posizione distinta.  
3. Qualora la salma sia stata inumata in data posteriore al 31.12.1993, per cui al 31.12.2003 non risulta scaduto il termine ordinario decennale di rotazione delle salme, non si procede all'esumazione della salma stessa prima del 31 dicembre del decimo anno all'inumazione, al fine di consentire ai familiari di richiedere, fino a tale data, la concessione della corrispondente posizione distinta.  
4. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3 senza che i familiari abbiano richiesto la concessione delle posizioni distinte, si procede senz'altro all'esumazione delle salme, al fine di consentire al Comune di tornare nella disponibilità delle posizioni stesse, per la loro concessione a chi ne faccia richiesta.

### Articolo 7. Disposizioni comuni agli altri cimiteri.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 4 si applicano anche ai campi per le inumazioni comuni del cimitero del capoluogo e dei cimiteri delle frazioni.